RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

# Art. 79

## Poteri ispettivi del Consiglio nazionale forense

Il Consiglio nazionale forense puo' richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attivita' disciplinare svolta. Il Consiglio nazionale forense puo' nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati, e inviano al Consiglio nazionale forense una relazione con osservazioni e proposte. Il Consiglio nazionale forense puo' disporre la decadenza di uno o piu' componenti dei consigli distrettuali di disciplina in caso di scarsa laboriosita', se abituale. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riforma dell'ordinamento forense |
| Estremi | Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216 |
| Titolo | V — Del procedimento disciplinare |
| Capo | I — Disposizioni generali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-79-poteri-ispettivi-del-consiglio-nazionale-forense

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it